



COMUNE DI USMATE VELATE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Corso Italia n. 22 - 20040 USMATE VELATE

Tel. 039/6757065 - C.F. 01482570155

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 56 DEL 30/11/2010

OGGETTO: PROROGA DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. IMMEDIATA ESECUTIVITA'.

L'anno DUEMILADIECI il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella solita sala delle adunanze consiliare di Villa Borgia, alla seduta straordinaria di prima convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		PRESENTI	ASSENTI
RIVA	MARIA ELENA	Si	=
DE SENA	PASQUALE	Si	=
BESANA	CLAUDIO	Si	=
POSCA	ANGELO	Si	=
MAGGIOLINI	FLAVIO	Si	=
FUMAGALLI	FRANCO	Si	=
RIVA	VALERIANO MICHELE	Si	=
MAZZUCONI	LUISA BARBARA	Si	=
SALA	RAFFAELLA	Si	=
BORTOLOT	ELEONORA	Si	=
PENATI	GIOVANNI	Si	=
BIFFI	CORALBA	Si	=
SALA	LUIGI	=	Si
CALLEGARI	DAVIDE	Si	=
MAGNI	GIANNI	Si	=
MANDAGLIO	MAURIZIO	Si	=
ALBERTI	VIRGILIO ERNESTO	=	Si
TOTALI		15	2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Angelo POSCA, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Maria Cristina MASTROCOLA.

La seduta è pubblica.

Sono assenti giustificati n.2 Consiglieri Comunali: L. Sala e Alberti V. del gruppo Consiliare "Lega Nord Padania".
I Consiglieri Comunali presenti in aula sono 15.

Il Presidente A. POSCA invita l'Assessore competente De Sena P. a relazionare in merito al punto in oggetto all'ordine del giorno e, al termine, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente lascia la parola ai Consiglieri Comunali che intervengono nella discussione e successivamente all'Assessore per la replica.

Udito il dibattito e i successivi interventi registrati e conservati a cura della Segreteria comunale, ai quali si fa integrale rinvio;

Verificato da parte del Presidente che non ci sono altre richieste di intervento;
Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Contratto con "La Metano Lombarda srl" di Milano per l'impianto e l'esercizio della rete di distribuzione del gas metano in tutto il territorio comunale del 13.09.1967 n. 150 e la Convenzione per l'impianto e la Distribuzione del gas naturale – metano nel Comune;

Visto che il Contratto di cui sopra, stipulato in seguito a licitazione privata ha durata 29 anni e prevede un canone dovuto al Comune a titolo di compartecipazione di £ 5,00 per ogni mc di gas venduto;

Vista la Proroga Concessione per il servizio di erogazione del gas metano sul territorio di Usmate Velate del 12.09.1988;

Visto che la Proroga di cui sopra porta la scadenza della Concessione al 31.12.2008, che prevede un canone dovuto al Comune a titolo di compartecipazione di £ 1,50 per ogni mc di gas venduto e sostituisce delle condizioni con altre più favorevoli agli interessi pubblici in quegli anni per le estensioni della rete;

Vista la Concessione per il Servizio di erogazione del gas metano in tutto il territorio comunale. Contratto Aggiuntivo a seguito di approvazione clausole di modifica e integrazione del contratto principale del 19.12.1997;

Visto che la Concessione di cui sopra porta la scadenza della Concessione al 31.12.2018, ratifica i rapporti pregressi e prevede un canone dovuto al Comune a titolo di compartecipazione di £ 9,00 per ogni mc di gas venduto fino al 31.12.2008 e £ 12,50/mc dal 01.01.2009 al 21.12.2018;

Visto che la Edison DG spa è divenuta titolare del Contratto del 67, Proroga dell'88 e Concessione del 97 di cui precedentemente in quanto avente causa della Società La Metano Lombarda;

Vista la normativa sopraggiunta e nello specifico il venir meno dei diritti di privativa connessi all'erogazione di energia e la scadenza di tutte le concessioni: D. Lgs. 164/2000 e la Legge 239/2004, La Circolare del 10.11.2004 prot.0002355, il DL.30.12.2005 n. 273 convertito in Legge n. 51/2006;

Visto nella fattispecie l'art. 2, comma 1, lett. n) del d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164 definisce l'attività di distribuzione come "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti";

Visto nella fattispecie l'art. 14 del citato d. lgs. 164/2000 definisce attività di servizio pubblico l'attività di distribuzione di gas naturale e stabilisce che il servizio deve essere affidato mediante gara per periodi non superiori a dodici anni;

Considerato che al fine di consentire un graduale adeguamento del mercato e degli operatori alle disposizioni del decreto legislativo n.164/2000, i commi 5 e 7 dell'art. 15 del medesimo decreto prevedono, in deroga ai principi enunciati dalle disposizioni contenute nel richiamato art. 14, un periodo transitorio durante il quale proseguono gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000;

Considerato che il periodo transitorio consente anche agli Enti locali di preparare in maniera adeguata le procedure di gara e i contenuti dei contratti di servizio di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n.164/2000, scongiurando il rischio di interruzioni nella somministrazione di gas naturale;

Visto nella fattispecie l'art. 23 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, come convertito con l. 23 febbraio 2006, n. 51, che dispone che il periodo transitorio di cui all'art. 15, comma 5, del d. lgs. 164/2000 è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009, qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo art. 15, fatta salva la facoltà per l'ente locale concedente di prorogare tale periodo di un ulteriore anno, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse;

Considerato che Edison D.G. S.p.A., già al momento dell'entrata in vigore della legge 239/04, disponeva dei requisiti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 15, comma 7, del d.lgs. n.164/2000 e, pertanto, la data di scadenza della vigente concessione è stata automaticamente prorogata al 31.12.2009 ai sensi l'art. 23 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, come convertito con l. 23 febbraio 2006, n. 51 come testimoniato dalla Attestazione del sig. Ortolano Luigi del 22.12.2005 prot. 006037 (ns. prot. 23335 del 28.12.2005);

Visto l'art. n. 23 comma 2 della L. 51/2006 che prevede che i termini di cui al comma 1 (nel ns. caso 31.12.2009) possano essere prorogati di un ulteriore anno (e cioè fino al 31.12.2010) con atto dell'Ente Locale per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse;

Richiamata in tal senso la deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 19.12.2006 avente ad oggetto la proroga della concessione del servizio di distribuzione del gas metano sino al 31.12.2010 e visto il relativo atto integrativo alla concessione gas del 20.11.2007 rep. 71;

Considerato che l'art. 46 bis del D.L. 159/2007 e s.m.i. convertito con legge n° 222/2007, introduce un nuovo sistema di organizzazione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale basato su ambiti territoriali minimi, da individuarsi a cura dei Ministeri competenti, per lo svolgimento delle gare di affidamento secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficacia e riduzione dei costi;

Considerato altresì che l'art. 23 bis del D. Lgs. 112/2008, convertito con legge n° 133/2008, al comma 1 prevede che gli ambiti territoriali minimi siano determinati entro il 31.12.2010 e pertanto si è preso atto che la normativa vigente dispone una nuova tempistica per l'indizione della gara di affidamento del servizio di distribuzione gas e della conseguente opportunità di differire la scadenza del vigente contratto fino al 31.12.2012;

Richiamato il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 16.02.2010, depositato il 17.02.2010 parere 225/2010, nel quale viene affermato che in attesa della determinazione governativa degli ATEM (ambiti territoriali minimi) entro il termine previsto (31.12.2010) appare preferibile la

sospensione temporanea di nuove gare per l'affidamento del servizio, con conseguente prorogatio delle gestioni precedenti;

Richiamata altresì la nota dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 13.05.2010 che prevede che, in base alla normativa vigente e conformemente a quanto stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 16.02.2010, depositato il 17.02.2010 parere 225/2010, occorra attendere la definizione degli ambiti territoriali minimi prima di procedere alla risoluzione delle concessioni in essere;

Richiamato inoltre la circolare di ANCI del 08.06.2010 la quale nelle proprie conclusioni ritiene, tra l'altro, che è facoltà dell'Amministrazione Comunale attendere la definizione degli ATEM e partecipare poi alla gara unica per ambito avvalendosi dell'incremento di canone concessorio, o della corresponsione in caso di mancato percepimento, previsto dall'art. 46 bis del D.L. 135/2009 convertito con legge n° 222/2007;

Considerato che, viste le dimensioni del Comune di Usmate Velate, la partecipazione a tali ambiti territoriali può rivelarsi un utile strumento per assicurare un migliore e più efficiente, efficace ed economico, svolgimento del servizio attraverso la creazione di una gestione coordinata con gli altri comuni facenti parte dell'ambito territoriale;

Considerato che stante i potenziali vantaggi legati ad una gestione del servizio per ambito territoriale è quindi intenzione del Comune di Usmate Velate attendere lo sviluppo della procedura onde verificare, l'effettiva convenienza di aderire alla gara che verrà svolta per tali Ambiti;

Considerato che allo stato attuale non sono stati ancora costituiti gli ambiti, risultando pertanto necessario assicurare la gestione del servizio di distribuzione del gas per il tempo intercorrente fino al nuovo affidamento ai sensi di legge;

Richiamata la determina n° 105/UT del 02.11.2009 avente ad oggetto "SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI USMATE VELATE: NON PROSECUZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PUBBLICA E INCARICO AD ANCI LOMBARDIA PER IL TRAMITE DI ANCITEL LOMBARDIA PER ASSISTENZA NELLE TRATTATIVE CON IL GESTORE PER LA PROROGA DELLA CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE";

Considerato che a fronte di quanto sopra si è sviluppata un'articolata trattativa tra la Società EDISON DG e l'Amministrazione Comunale, assistita come sopra, dalla quale è scaturito un atto integrativo alle convenzioni in essere – prot. 17775 del 24.11.2010 da parte di EDISON DG e che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di modificare ulteriormente in riferimento all'art. 2, il tutto come da atto integrativo qui allegato;

Visto che le condizioni delle precedenti Contratto e Convenzione del 67, della proroga dell'88 e della Contratto aggiuntivo del 97 e successivi atti integrativi per quanto non trattato rimangono le medesime condizioni stabilite;

Considerato che Edison D.G., inoltre, nel corso della vigente concessione, ha maturato un'ottima conoscenza del territorio locale che le consente di provvedere con adeguata professionalità alle esigenze dell'utenza e possiede una struttura tecnica ed un'organizzazione moderna in grado di affrontare i rilevanti obblighi di servizio pubblico che il rinnovato contesto legislativo e regolatorio impone ai distributori;

Visto altresì il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D. Lgs. 163/2006, il D.P.R. 25/01/2000, n. 34 e il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Acquisiti, altresì, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Udita la discussione come da trascrizione integrale da supporto audio informatico depositato agli atti perché ne formi parte integrante e documentale;

Con voti: 12 FAVOREVOLI, 3 CONTRARI (Mandaglio M., Magni G., Callegari D. del gruppo consiliare "Il Popolo della Libertà"), resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri comunali presenti in aula e votanti sull'approvazione della proposta di deliberazione,

DELIBERA

1. Alla luce di quanto in premessa nonché per motivazioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 46 bis del D.L. 159/2007 e s.m.i. convertito con legge n° 222/2007 in combinato disposto all'art. 23 bis del D. Lgs. 112/2008, convertito con legge n° 133/2008, al comma 1, **che la scadenza della concessione di distribuzione del gas naturale è prorogata sino al 31/12/2012.**
2. Di approvare quindi l'allegato atto integrativo alle convenzioni in essere – prot. 17775 del 24.11.2010 da parte di EDISON DG e che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di modificare ulteriormente in riferimento all'art. 2, il tutto come da atto integrativo qui allegato, atto integrativo alla cui stipula si demanda il Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente.
3. Di delegare in toto a EDISON DG l'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/01 nonché ai sensi della L.R. 3/2009 in riferimento alle opere/interventi che questa dovrà realizzare.
4. Di dare mandato all'Ufficio Segreteria di trasmettere copia del presente atto alla società Edison DG e di dare mandato all'Ufficio Contratti ogni atto necessario per la sottoscrizione dell'atto integrativo alle convenzioni in essere – prot. 17775 del 24.11.2010 da parte di EDISON DG e che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di modificare ulteriormente in riferimento all'art. 2, il tutto come da atto integrativo qui allegato.

Dopodiché, in relazione all'urgenza, con separata votazione, che raccoglie voti: 12 FAVOREVOLI, 3 CONTRARI (Mandaglio M., Magni G., Callegari D. del gruppo consiliare "Il Popolo della Libertà"), resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri comunali presenti in aula e votanti, sulla immediata esecutività,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del d.lgs. 267/2000.



COMUNE DI USMATE VELATE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Corso Italia n. 22 - 20040 USMATE VELATE

Atto del Consiglio Comunale n° 56
seduta del 30 NOV. 2010

OGGETTO: PROROGA DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. IMMEDIATA ESECUTIVITA'.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1 del TUEL 267/2000

- per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Usmate Velate, li 24 NOV. 2010

IL RESPONSABILE AREA
TERRITORIO E AMBIENTE




(geom. Antonio Colombo)

- per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Usmate Velate, li 26 NOV 2010

IL COMANDANTE
DI POLIZIA LOCALE




(com. Virgilio Brambilla)

- per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Usmate Velate, li 25-11-2010

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO




(Dottor Tonino Pavano)

COMUNE DI USMATE VELATE

PROVINCIA DI MB

Rep. n.

Racc. n.

OGGETTO: ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO REPERTORIO -----

-----REPUBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladieci, il giorno _____ del mese di _____, in Usmate

Velate, via -----

Avanti a me, _____, Segretario Comunale del Comune di Usmate

Velate, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai

sensi dell'art. 97, comma 4 - lett. C) del decreto legislativo n. 267 del 18

agosto 2000, non assistito dai testimoni ai quali le parti comparenti,

d'accordo fra loro e con il mio consenso, hanno espressamente rinunciato.

----- SONO PRESENTI -----

- Geom. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità

di Responsabile Area Tecnica., autorizzato alla stipulazione del presente

atto dagli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei

Servizi, nonché dal provvedimento sindacale di individuazione del

_____, prot. n. _____ e domiciliato, per la funzione esercitata,

presso il Comune di Usmate Velate, Via _____, codice fiscale _____;

- L'ing. Giovanni Leonardo Penzo, nato a Contarina (RO) il 18 gennaio 1964,

residente a San Donato Milanese (MI), in via Giuseppe Dossetti n. 2, il quale

interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Procuratore e

Direttore Generale e, quindi, titolare del potere rappresentativo, della società

EDISON D.G. SpA, con sede in Selvazzano Dentro (PD) in via Pelosa, n. 20,

capitale sociale € 460.000,00 i.v., numero di iscrizione al registro imprese di
Padova e partita IVA n° 03586470282 e Codice Fiscale 03362440582. -----

Componenti della cui identità personale io, Segretario Comunale, sono
certo. -----

----- PREMESSO -----

• che il Comune di Usmate Velate ha affidato alla Società “La Metano
Lombarda S.P.A” il servizio di distribuzione del gas metano in detto
Comune, in forza della “Convenzione per l’introduzione e la gestione della
rete del Gas” stipulato in data _____; -----

• che alla Società “La Metano Lombarda S.P.A” è succeduta in forza di
contratto di fusione per incorporazione EDISON DG SPA; -----

• che l’art. 2, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 definisce
l’attività di distribuzione come “il trasporto di gas naturale attraverso reti di
gasdotti locali per la consegna ai clienti”;-----

• che l’art. 14 del citato D.Lgs 164/2000 ha stabilito che il servizio in oggetto
debba essere affidato esclusivamente con gara ad evidenza pubblica per
periodi non superiori a dodici anni;-----

• che al fine di consentire un graduale adeguamento del mercato e degli
operatori alle disposizioni del D.Lgs n. 164/2000, i commi 5 e 7 dell’art. 15
del medesimo decreto prevedono, in deroga ai principi enunciati dalle
disposizioni contenute nel richiamato art. 14, un periodo transitorio durante
il quale proseguono gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del D.Lgs n. 164/2000;-----

• che il periodo transitorio consente anche agli Enti locali di preparare in
maniera adeguata le procedure di gara e i contenuti dei contratti di servizio

di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.164/2000, scongiurando il rischio

di interruzioni nella somministrazione di gas naturale; -----

- che l'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000 aveva fissato il termine del predetto

periodo transitorio al 31 dicembre 2005, fatta salva la possibilità di

estendere ulteriormente il periodo di affidamento nel caso in cui il

concessionario, almeno un anno prima del termine del periodo transitorio,

risultasse titolare dei requisiti previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 7

del medesimo art. 15; -----

- che il comma 69 dell'art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 239, ha abrogato

il comma 8 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000, che prevedeva la non

cumulabilità delle proroghe di cui al comma 7 del medesimo articolo; -----

- che l'art. 23 del d.l. 30 dicembre 2006, n. 273, come convertito con l. 23

febbraio 2006, n. 51, dispone che il periodo transitorio di cui all'art. 15,

comma 5, del D. Lgs. 164/2000 è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è

automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009, qualora si verifichi

almeno una delle condizioni indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 7 del

medesimo art. 15, fatta salva la facoltà per l'ente locale concedente di

prorogare tale periodo di un ulteriore anno, qualora vengano ravvisate

motivazioni di pubblico interesse; -----

- che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, con l'atto integrativo alla

concessione gas del 20.11.2007 rep. n. 71, sono già state intergrate le

motivazioni di pubblico interesse di cui all'art. 23, comma 2, del d.l. 30

dicembre 2005, n. 273, come convertito con l. 23 febbraio 2006, n. 51, e

che pertanto la scadenza della concessione gas è ad oggi fissata al

31/12/2010; -----

• che l'art. 46 bis del DL 159/2007 e s.m.i., introduce un nuovo sistema di organizzazione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale basato su ambiti territoriali minimi, da individuarsi a cura dei Ministeri competenti, per lo svolgimento delle gare di affidamento secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficacia e riduzione dei costi;-----

• che l'art. 23 bis del D.lgs. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, al comma 1) prevede che gli ambiti territoriali minimi siano determinati entro il 31.12.2012 e pertanto si è preso atto che la normativa vigente dispone una nuova tempistica per l'indizione della gara di affidamento del servizio di distribuzione gas e della conseguente opportunità di differire la scadenza del vigente contratto fino al 31.12.2012 comunque fino al momento dell'avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara d'ambito.-----

• che, a fronte di quanto sopra si è sviluppata un'articolata trattativa, dalla quale è scaturito il presente atto aggiuntivo alle convenzioni in essere, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. _____ in data _____; -----

----- CIO' PREMESSO -----

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: -----

----- ARTICOLO 1 -----

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto. -----

----- ARTICOLO 2 -----

Le parti concordano e si danno atto che la convenzione attualmente in vigore e
citata nelle premesse è prorogata fino al 31.12.2012 e comunque fino al
momento dell'avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a
conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell'art. 46 bis del D.L.
159/2007 . Si precisa che, qualora la predetta gara non venga esperita entro il
31.12.2012, un'ulteriore proroga potrà essere concessa previa nuova
negoziazione tra le parti.

-----ARTICOLO 3-----

Per quanto sopra, le parti convengono quanto segue: -----
EDISON D.G. S.p.a, a fronte della proroga di cui al precedente art. 2, si
impegna ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria del manto
stradale nelle vie metanizzate, su indicazione dell'Amministrazione Comunale
e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale, per un importo lavori
stradali massimo di 120.000 euro, IVA esclusa (corrispondente alla posa di
20.000 mq di solo manto d'usura). Gli interventi saranno individuati
dall'Ufficio Tecnico comunale con successivo provvedimento, previo accordo
con la concessionaria e nei limiti di cui al paragrafo precedente. Per i lavori di
cui al presente articolo non sarà previsto nessun indennizzo alla scadenza della
concessione. -----

-----ARTICOLO 4-----

In sostituzione di quanto attualmente previsto all'art. 4 della vigente
concessione in tema di corrispettivo annuo, con la sottoscrizione del presente
atto, EDISON D.G. S.p.a si impegna a corrispondere al Comune di Usmate
Velate, per gli anni 2011 e 2012, un canone annuale omnicomprensivo pari al

10% del VRT della tariffa di distribuzione relativa ad ognuno dei predetti anni.

Il pagamento avverrà entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento previa emissione della relativa fattura.

Qualora entro le date di scadenza non siano disponibili i dati del VRT, relativi al periodo di riferimento, verrà versato un importo pari a quello del canone dell'anno precedente e le parti effettueranno il conguaglio appena i dati relativi al periodo di riferimento saranno disponibili.

----- ARTICOLO 5 -----

Le parti si danno atto, inoltre, che devono considerarsi inefficaci le disposizioni delle precedenti convenzioni in contrasto con quanto previsto nel presente atto integrativo ed a norme imperative di legge.

----- ARTICOLO 6 -----

Il Comune di Usmate Velate dichiara di rinunciare, come con il presente atto rinuncia, ad esercitare il diritto di riscatto, previsto nelle precedenti convenzioni per tutta la durata del presente accordo e sue eventuali ulteriori proroghe.

----- ARTICOLO 7 -----

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico di Edison spa.

Ai fini fiscali dichiara che il valore del presente contratto corrisponde ad € è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

E io Segretario ho ricevuto quest'atto da me reso noto mediante lettura alle parti le quali, a mia richiesta, l'anno dichiarato conforme alla loro volontà .----

Quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia nei modi e forme di legge,

sotto mia direzione e vigilanza, su __ pagine e righe __ fino a qui, di fogli

bollati, viene firmato come segue: -----

Per il Comune di Usmate Velate

Geom. Antonio Colombo

Per EDISON D.G. S.p.a.

Ing. Giovanni Leonardo Penzo

Il Segretario Generale
